



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Cagliari  
Sezione di Sassari

composta dei magistrati

dott. M. Teresa Spanu                      Presidente.

dott. Cristina Fois                         Consigliere

dott. Francesca Lupino                  Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 306 del Ruolo Affari Contenziosi per l'anno 2020 promossa da Giuseppe Atzori (TZRGPP54L14E425A) rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Santucci come da procura in atti

attore

**contro**

IMAR SRL, in liquidazione, in persona del liquidatore pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Demuro come da procura in atti

convenuto

OGGETTO: impugnazione lodo arbitrale.

All'udienza dell'11 marzo 2022 sono state precisate le seguenti

CONCLUSIONI

**Nell'interesse di parte attrice:** *"...Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: – per la fase rescindente, dichiarare la nullità della notifica della domanda di arbitrato della Imar S.r.l. in liquidazione nei confronti del signor Giuseppe Atzori e, per l'effetto, dichiarare la nullità del lodo arbitrale sottoscritto in data 8 febbraio 2019 dall'Arbitro dott. Antonio Abeltino e non notificato; – in subordine, per l'eventuale fase rescissoria, concedere alla Imar S.r.l. in liquidazione un termine per il deposito di tutta la documentazione a supporto della propria domanda ed un successivo termine a favore del signor Atzori per poter compiutamente prendere posizione sulle contestazioni mosse ed articolare le relative istanze di prova e, all'esito, respingere tutte le domande formulate dalla Imar S.r.l. in liquidazione nei confronti del signor Giuseppe Atzori perché infondate in fatto ed in diritto; – in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del grado di giudizio"*



**Nell'interesse di parte convenuta:** "...Voglia l'Ecc.ma Corte d' Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

I)- in via preliminare e pregiudiziale: dichiarare la decadenza dell'avverso reclamo e per l'effetto pronunciare l'inammissibilità del medesimo, confermando il lodo arbitrale impugnato;

II)- in via ulteriormente subordinata nel merito: dichiarare l'infondatezza dell'avverso reclamo e rigettare il medesimo, confermando il lodo arbitrale impugnato;

III)- in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte annullasse il lodo e passasse alla fase rescissoria, fatto salvo ogni gravame si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione voglia:

A)- accertare i vari inadempimenti agli obblighi di legge e dello statuto sociale compiuti dal cessato amministratore unico della IMAR s.r.l., Sig. Giuseppe Atzori, richiamati nel verbale d'assemblea del 25 ottobre 2017, nella Relazione del liquidatore letta nel presente verbale ed allegata agli atti sociali, nella superiore espositiva e, più in particolare:

1) - avere incassato l'08/02/2013 la somma di € 56.540,00 (cinquantaseimilacinquecentoquarantaeuro/00) tramite l'assegno n. 0175902080-03 intestato a se stesso da lui sottoscritto e datato 30/10/2012 (data precedente all'assemblea straordinaria in cui si è deliberato l'inizio della liquidazione e la cessazione del suo incarico) senza alcun titolo;

2) - avere utilizzato la carta intestata sociale per emettere fatture riguardanti operazioni inesistenti, indicando gli estremi bancari di un conto corrente intestato a se stesso, causando alla società IMAR un danno per l'intervenuto sequestro della documentazione contabile e, comunque, d'immagine, che si chiede di determinare in via equitativa.

3)- avere interamente quietanzato, in alcuni atti notarili di vendita di immobili effettuati nell'anno 2010, il valore della cessione, mentre in contabilità e nei conti correnti societari non vi è traccia del completo incasso dello stesso, con conseguente mancato versamento nelle casse e nei conti sociali di € 47.200,00 (quarantasettemiladuecentoeuro/00);

4)- per tutto il periodo di costruzione del complesso residenziale situato in La Maddalena Via Ammiraglio Spano, denominato "La Corte", da gennaio 2007 a Luglio 2009, avere omesso di dar corso agli adempimenti amministrativi necessari per la costruzione degli immobili e non aver verificato e vigilato sull'operato degli operai e dei professionisti incaricati alla costruzione nel rispetto dei progetti approvati, generando conseguentemente maggiori costi che, allo stato sono stati complessivamente quantificati in € 185.560,96 (centottantacinquemilacinquecentosessantaeuro/96) oltre ad IVA, oneri di legge, ovvero nella differente somma che dovesse risultare in corso di causa. 5) - avere determinato, per effetto delle

suddette condotte omissive e negligenti, o comunque per negligenza della gestione, l'impossibilità



*di vendita degli immobili nella titolarità di IMAR, causando alla società un danno patrimoniale per la perdita di valore degli immobili riferita alla differenza della quotazione immobiliare odierna rispetto alle quotazioni degli anni 2011 utilizzando per il calcolo valori congrui rispetto alle valutazioni dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (O.M.I.) per complessivi € 268.590,00 / duecentosessantottomilacinquecentonovantaeuro/00) ovvero nella diversa somma che risulterà in corso di causa.*

*B)- Condannare il Sig. Giuseppe Atzori al danno complessivo arrecato alla società derivante dalle sopra descritte condotte illegittime stimabile in € 557.890,96 (cinquecentocinquantasettemilaottocentonovantaeuro/ 96) o alla differente minore o maggiore somma che risulterà in corso di causa, oltre interessi, rivalutazione ed accessori di legge.*

*C)- In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di lite”.*

#### MOTIVAZIONE

Giuseppe Atzori, premesso di essere stato socio della Imar S.r.l.– società esercente attività edilizia di costruzione e vendita di immobili – nel periodo dal luglio 2007 e fino al 3 dicembre 2012 (data in cui la stessa era stata posta in liquidazione) e di esserne anche stato amministratore unico, ha esposto di non avere ricevuto, dopo la messa in liquidazione della società, alcuna notizia in merito alla stessa e di avere, con lettera del 18 luglio 2020 (doc. 3), richiesto al liquidatore, ex art. 2476, comma 2, cod. civ., notizie sullo svolgimento degli affari sociali nonché di poter consultare, per il tramite di difensore incaricato, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione; ha quindi lamentato che, soltanto in tale occasione - e specificamente in data 7.8.2020, durante l’accesso eseguito presso la sede della società - veniva ad apprendere dell’esistenza di un procedimento arbitrale nel quale era stata esercitata nei suoi confronti azione di responsabilità, definito con l’emissione di lodo sottoscritto in data 8 febbraio 2019 dall’Arbitro dott. Antonio Abeltino che accertata la sua responsabilità : :“...condanna(va) il Signor Giuseppe Atzori al risarcimento dei danni accertati in favore di IMAR srl in liquidazione per complessivi euro 475.096,13 oltre interessi, rivalutazione ed accessori;

*- condanna(va) il Signor Giuseppe Atzori al pagamento delle spese legali in favore di IMAR srl in liquidazione liquidate in euro 516,61 1 per spese vive, 21.387,00 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA;*

*- fermo il vincolo di solidarietà, pone(va) a carico del Signor Giuseppe Atzori le spese dell’arbitrato, liquidate in euro 20.436,22 oltre contributo previdenziale e IVA quale compenso dell’arbitro unico come da Ordinanza n. 5 ed euro 3.000,00, oltre accessori di legge in favore del CTU.”*



Con atto di citazione notificato alla IMAR srl in liquidazione in data 30 ottobre 2020, Giuseppe Atzori ha pertanto impugnato il lodo arbitrale chiedendo alla Corte d'Appello di Sassari di dichiararne la nullità per violazione del principio del contraddittorio ex art. 829, n. 9 c.p.c.. Esponeva infatti che non gli fosse stata notificata la domanda di arbitrato, come poteva arguirsi dalla documentazione acquisita presso la sede della società Imar e dall'Arbitro Unico dott. Abeltino, dall'esame della quale emergeva che la notifica in data 27 novembre 2017 era stata eseguita a mezzo del servizio postale (UNEP di Tempio Pausania) e restituita al mittente per irreperibilità del destinatario senza che fosse stata espletata la rigorosa procedura dettata dall'art. 140 c.p.c. o dall'art. 143 c.p.c.; ciò rendendo nulla la notificazione (cfr., tra le tante, da ultimo, Cass. 5 giugno 2020 n. 10672 e Cass. 31 luglio 2017 n. 19012) della domanda di arbitrato e di conseguenza nullo il lodo arbitrale pronunciato in violazione del contraddittorio, non potendo tale notifica restare sanata da quella successiva relativa all'istanza per la nomina dell'arbitro con relativo decreto, riguardante un procedimento a se stante; nè mediante le comunicazioni inviate dall'arbitro a mezzo lettere raccomandate (cfr. doc. 12, tutte ugualmente non recapitate per irreperibilità del destinatario).

L'Atzori, deducendo l'impossibilità per la Corte di proseguire il giudizio nella fase rescissoria posto che il vizio del contraddittorio rilevato comportava l'inesistenza stessa del giudizio arbitrale, con necessita per Imar srl in liquidazione di promuovere un nuovo e valido procedimento arbitrale, dinanzi ad un nuovo (e diverso) arbitro, ha chiesto, per la denegata ipotesi in cui si fosse dato corso alla fase rescissoria, la fissazione di un termine alla Imar srl per il deposito di tutta la documentazione a supporto della domanda di responsabilità, e di un successivo termine a suo favore per poter compiutamente prendere posizione sulle contestazioni mosse ed articolare le relative istanze di prova.

Si è costituita in giudizio Imar srl in liquidazione eccependo in via preliminare la decadenza dall'impugnazione ex art. 828 2 comma c.p.c. ed assumendo, in ogni caso, l'infondatezza della stessa poiché le notifiche relative alla instaurazione del giudizio arbitrale risultavano regolari in quanto eseguite presso la residenza dell'Atzori in La Maddalena come risultante dai certificati storici rilasciati dal Comune. Difendendosi, in ogni caso, anche nel merito dell'azione di responsabilità, ha rassegnato le conclusioni sopra trascritte.

La Corte disposta la sospensione del lodo arbitrale avuto riguardo alle somme ingenti per cui era condanna e alla necessità di meglio scrutinare le notifiche prodotte solo in copia e non agevolmente intellegibili, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni invitando la Imar srl in liquidazione a produrre atti e relate di notifica in originale.



Medio tempore in corso di causa la Imar srl richiedeva e otteneva, mediante ordinanza resa nel procedimento di reclamo avverso il primo provvedimento cautelare di rigetto, sequestro conservativo sui beni immobili dell'Atzori autorizzato fino alla concorrenza di euro 550000,00 e la causa è stata quindi trattenuta a decisione all'udienza dell'11.3.2022 sulle conclusioni sopra trascritte con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

L'impugnazione va dichiarata inammissibile.

L'impugnazione del lodo, come già esposto, è unicamente fondata sull'assunto che non sarebbe stata notificata all'Atzori la domanda di arbitrato in quanto – secondo le doglianze attoree - dopo la notifica della stessa a mezzo del servizio postale alla residenza in La Maddalena alla Via Indipendenza n. 1 effettuata il 28 novembre 2017 e non perfezionatasi per irreperibilità del destinatario, non sarebbe seguita la notifica ex artt. 140 e 143 c.p.c. La conseguente nullità o inesistenza della notifica della domanda di arbitrato determinerebbe, pertanto, la nullità del lodo arbitrale ai sensi dell'art. 828 n. 9 c.p.c., per violazione del contraddittorio e tale vizio non sarebbe stato sanato dalla successiva notifica del ricorso al Presidente del Tribunale di Tempio Pausania per la nomina dell'arbitro unitamente al provvedimento di nomina ed alla stessa domanda di arbitrato, essendo atto distinto e sé stante, né il vizio sarebbe stato sanato dalle successive comunicazioni dell'Arbitro Unico Dott. Abeltino, inviate all'Atzori alla sua residenza, ma mai ritirate e quindi rientrate al mittente per irreperibilità del destinatario.

A riguardo, rileva la Corte che non v'è questione sull'indirizzo di residenza di Giuseppe Atzori in La Maddalena alla Via Indipendenza n. 1 all'attualità e all'epoca del giudizio arbitrale.

Tale circostanza, oltre che confermata dallo stesso Atzori nel proprio atto introduttivo risulta, con evidenza, documentata nei certificati di residenza datati 27 novembre 2017 e 21 febbraio 2018 coevi al procedimento arbitrale e consegnati all'ufficiale giudiziario in sede di notifica del ricorso per nomina di arbitro, del decreto di nomina e della domanda di arbitrato, come emerge dagli atti.

Orbene in disparte il rilievo di assoluta regolarità della notifica del ricorso al Presidente del Tribunale di Tempio Pausania per la nomina dell'arbitro unitamente al provvedimento di nomina ed alla domanda di arbitrato – notifica effettuata dall'ufficiale giudiziario presso la suddetta residenza dell'Atzori in data 29 gennaio 2018, non andata a buon fine per irreperibilità temporanea del destinatario; quindi seguita da notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. con atto depositato il 7 febbraio 2018 in cui era data contezza delle attività di ricerca e con avviso inviato sempre presso la residenza dell'Atzori l'8 febbraio 2018 con raccomandata AR n. 68758617156-0, anch'essa non recapitata per irreperibilità del destinatario, come da avviso di ricevimento del 9 febbraio 2018 n. 78758617156-1; cui faceva ulteriormente seguito la notifica a mezzo irreperibili ex art. 143 c.p.c. come da relazione di notifica in data 6 marzo 2018 (vds documenti prodotti in originale docc. da 2 a 8) - sicché risulta



palese la insussistenza del vizio denunciato ex art. 829 n. 9 c.p.c. di violazione del contraddittorio, avendo l'Atzori avuto cognizione legale della domanda di arbitrato e quindi dell'instaurazione del giudizio arbitrale, nel quale avrebbe potuto costituirsi, esplicitare adeguata attività difensiva esponendo i propri assunti, fornendo prove nonché presentando memorie, in quanto venuto a conoscenza in tempo utile delle istanze e richieste avverse (vedi sulla insussistenza del vizio di violazione del contraddittorio Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 8331 del 04/04/2018), è tuttavia preliminare rilevare la fondatezza dell'eccezione di decadenza della parte attrice dal termine per impugnare formulata da Imar srl in liquidazione.

L'art. 828, 1 comma c.p.c. prevede che l'impugnazione del lodo arbitrale sia proposta nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo (termine breve) davanti alla corte d'appello nel cui distretto è la sede dell'arbitrato, purché ciò avvenga entro un anno dalla data dell'ultima sottoscrizione del lodo oggetto di impugnazione (termine lungo).

Difatti recita il comma 2 dell'art. 828 c.p.c. che *“l'Impugnazione non è più proponibile decorso un anno dalla data dell'ultima sottoscrizione”*.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 8776/21, pubblicata in data 30 marzo 2021 ha chiarito – sulla base di criteri ermeneutici, di ragioni sistematiche e di precetti costituzionali <sup>(1)</sup> – che il dies a quo da cui decorre il termine di un anno, previsto dall'art. 828, co. 2, cod. proc. civ., per l'impugnativa del lodo arbitrale coincide con la data di sottoscrizione da parte degli arbitri atteso che è da tale data che il lodo produce gli stessi effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria, escludendo che possa decorrere dalla comunicazione del lodo alle parti o dal suo deposito nella cancelleria del tribunale ex art. 825 c.p.c., peraltro evidenziando come la disposizione sia coerente con il sistema processuale e non violi gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.

Infatti, il termine di un anno per impugnare il lodo dà ampia possibilità alla parte interessata di esercitare il diritto di difesa ed è conforme alla disposizione dell'art. 327, co. 1, cod. proc. civ. per

<sup>1</sup> Nell'interpretare la disposizione dell'art. 828, co. 2, cod. proc. civ., la Corte ha seguito gli ordinari criteri di ermeneutica previsti dall'art. 12, co. 1, delle preleggi, e in virtù del principio secondo cui occorre, in via principale, tenere conto dei *“canoni dell'interpretazione letterale e storico-teleologica”* delle norme, ha rilevato che:

- *la lettera dell'art. 828, comma 2, cod. proc. civ. non dà in sé adito a dubbi o perplessità interpretative, fissando sin dal momento dell'ultima sottoscrizione degli arbitri il dies a quo per impugnare nel c.d. termine lungo”;*

- *“la ratio della disposizione in esame si lega, invero, all'attribuzione di efficacia al lodo sin da tale momento, laddove il deposito nella cancelleria del tribunale sede dell'arbitrato, di cui all'art. 825 cod. proc. civ., è previsto come mero adempimento, del quale è onerata la parte che intenda far eseguire il lodo”;*

- *“il lodo – salvo il disposto dell'art. 825 cod. proc. civ. ai fini della sua esecutività – produce gli effetti della sentenza dell'autorità giudiziaria dalla data della sua ultima sottoscrizione”, con la conseguenza che vi è “corrispondenza tra la pubblicazione della sentenza – con il quale il provvedimento viene ad esistenza e comincia a produrre i suoi effetti – e l'attività consistente nell'apposizione dell'ultima sottoscrizione degli arbitri”;*

- *tenuto conto della equiparazione del lodo alla sentenza resa dall'autorità giudiziaria, la sottoscrizione da parte degli arbitri determina ulteriori ed importanti effetti, tra cui “l'immodificabilità del lodo”, a norma dell'art. 824-bis cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. VI Civ., 16 marzo 2018, n. 6666; Cass., Sez. VI Civ., 12 novembre 2015, n. 23176; e Cass., Sez. III Civ., 26 maggio 2014, n. 11634).*



impugnare la sentenza resa dall'autorità giudiziaria ordinaria, il cui termine di 6 mesi decorre dalla pubblicazione, anziché dalla comunicazione da parte della cancelleria.

Poiché il termine lungo è assimilabile al termine processuale stabilito per l'impugnazione delle sentenze del giudice ordinario, occorre tener conto nel calcolo sia della sospensione del periodo feriale dall'1 al 31 agosto di ciascun anno ex art. art. 1 della l. 7 ottobre 1969, n. 742 come modificato dalla legge n. 162/2014 (pur dovendo dare atto della mancanza di un orientamento giurisprudenziale consolidato sul punto ed anzi della esistenza di pronunce contrastanti, essendo la legge 742 cit. riferita espressamente alle giurisdizioni ordinarie e amministrative), sia nello specifico della sospensione straordinaria dal 9 marzo all'11 maggio 2020 prevista dall'art. 83 DL n. 18/2020 e art. 36 comma 1, DL 23/2020.

Nella fattispecie, allora, risulta *per tabulas* che il lodo sia stato sottoscritto dall'arbitro unico dott. Abeltino in data 8.2.2019, sia stato reso nel rispetto del principio del contraddittorio come da regolari notifiche all'Atzori di ricorso per nomina arbitro, del decreto di nomina e della domanda di arbitrato (cfr docc. da 2 a 8 produzioni atti e relate in originale), e sia stato anche regolarmente comunicato al Sig. Atzori con raccomandata inviata dall'arbitro, ai sensi dell'art. 824 c.p.c., al suo indirizzo di residenza il 12.2.2019 (cfr racc. con avviso di ricevimento n. 15346308024-3 non ritirata e restituita al mittente), sicché alla data del 30.10.2020, considerato il periodo di 31 giorni di sospensione feriale e la sospensione straordinaria disposta dalla normativa anti Covid-19, il lodo era divenuto immodificabile, poiché il termine di un anno per impugnare era venuto a scadere il 13 maggio 2020.

Non vi sono dubbi e neppure contestazioni sulla regolarità della notifica del lodo avvenuta mediante raccomandata n. 15346308024-3, sicché non corrisponde a verità e comunque resta irrilevante l'assunto dell'attore secondo il quale egli avrebbe preso cognizione effettiva del lodo solo in data 7.8.2020, in occasione di accesso presso la sede sociale.

La questione di rito è dirimente, esimendo la Corte dalla pronuncia sulle altre questioni proposte dalle parti.

L'attore soccombente deve essere condannato, alla rifusione in favore della controparte delle spese processuali anche della fase cautelare esperita in corso di causa, liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al DM 55/2014 aggiornati (valore indeterminabile bassa, valori medi in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale per la fase di cognizione e studio, introduttiva, decisionale per la fase cautelare).

Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue l'applicazione dell'art. 13, commi 1 bis e 1 quater, DPR n. 115/2002 mod. dalla L. n. 228/12, ove il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato sia dovuto (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n.13055 del 25/05/2018).



**P.Q.M.**

La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:

- 1) Dichiara inammissibile l'impugnazione proposta da Giuseppe Atzori avverso il lodo reso dall'Arbitro unico dott. Antonio Abeltino in data 8 febbraio 2019;
- 2) Condanna parte attrice alla rifusione in favore di Imar srl in liquidazione delle spese processuali del presente giudizio e di quello cautelare per sequestro che liquida in complessivi 13.160 euro per competenze di cui 3645,00 per la fase cautelare, oltre spese generali e quanto dovuto per legge;
- 3) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dell'art. 13, commi 1 bis e 1 quater, DPR n. 115/2002 come mod. dalla L.228/12, ove dovuto.

Così deciso in Sassari nella camera di consiglio della sezione civile in data 15 settembre 2022

Il Consigliere est.

Dott. Francesca Lupino

Il Presidente

Dott. Maria Teresa Spanu

Arbitrato in Italia

